

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO DI RIFIUTO URBANO CONFERITO IN
FORMA DIFFERENZIATA PRESSO I CENTRI DI
RACCOLTA E PRESSO ALCUNE GRANDI UTENZE DEL
BACINO GEOFOR SPA CON CONTESTUALE
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE**

**LOTTO 1 CIG A02D2CB887
LOTTO 2 CIG A02D2FB026**

GARA N. 53/2023

:

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto) in caso LOTTO nr 1.....	5
Articolo 2 (Oggetto) in caso LOTTO nr. 2.....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo Quadro).....	6
Articolo 4 (Proroga)	7
Articolo 5 (Rinnovo).....	7
Articolo 6 (Personale)	8
Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	8
Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)	9
Articolo 9 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto).....	9
PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE	10
Articolo 10 (Programmazione del servizio)	10
SOLO PER IL LOTTO NR1: Articolo 11 (Tipologia delle attrezzature in locazione).....	10
Articolo 12 (Manutenzioni ed interventi di ripristino sulle attrezzature fornite in locazione)	11
Articolo 13 (Caricamento dei rifiuti ed automezzi utilizzati per il trasporto).....	11
Articolo 14 (Modulistica di sistema).....	11
Articolo 15 (Trasporto dei rifiuti e conferimento per il trattamento).....	12
Articolo 16 (Flotta del trasportatore)	13
Articolo 17 (Verifiche e controlli sui servizi).....	13
Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione	14
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	14
Articolo 19 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	14
Articolo 20 (Subappalto).....	14
Articolo 21 (Inadempimenti e penali)	16
Articolo 22 (Risoluzione).....	17
Articolo 23 (Recesso)	19
Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto).....	19

Articolo 25 (Cessione del credito)	20
Articolo 26 (Invalidità parziale).....	20
Articolo 27 (Responsabilità dell'Appaltatore)	20
Articolo 28 (Modifiche al contratto).....	21
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
Articolo 29 (Corrispettivo).....	21
Articolo 30 (Revisione del prezzo).....	21
Articolo 31 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	22
Articolo 32 (Cauzione Definitiva).....	24
Articolo 33 (Polizza Assicurativa).....	25
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 34 (Clausola 231)	26
Art. 35 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	27
Articolo 36 (Domicilio contrattuale).....	28
Articolo 37 (Riservatezza)	28
Articolo 38 (Trattamento dei dati personali).....	29
Articolo 39 (Foro competente)	29
Articolo 40 (Spese).....	29
Articolo 41 (Interpretazione del presente contratto)	29
Articolo 42 (Norme di rinvio).....	30

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●].[●].2023

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/2023, a [●] il lotto nr [●] dell'Accordo Quadro ex art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di trasporto di rifiuto urbano conferito in forma differenziata presso i centri di raccolta e presso alcune grandi utenze del bacino Geofor S.p.A. con contestuale locazione di cassoni per la raccolta in quanto la sua offerta è risultata quella di minor prezzo. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Elenco e tipologia delle attrezzature oggetto di locazione

Allegato 2) Elenco Centri di Raccolta

Allegato 3) Elenco grandi Utenze

Allegato 4) DUVRI Centri di Raccolta

Allegato 5) DUVRI sito di Pontedera viale America;

Allegato 6) [●];

Allegato 7) [●];

Allegato 8) [●];

Articolo 2 (Oggetto) in caso LOTTO nr 1

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporto di rifiuto urbano conferito in forma differenziata presso i centri di raccolta e presso alcune grandi utenze del bacino Geofor S.p.A.

In particolare l'Accordo Quadro ha ad oggetto le seguenti attività:

Movimentazione e trasporto agli impianti di trattamento di Geofor Spa di Pontedera o terzi, comunque all'interno del bacino Geofor, di cassoni scarrabili (anche di tipo press-container) contenenti rifiuti solidi urbani ed assimilati dai Centri di Raccolta del Bacino di utenza Geofor Spa o da Grandi Utenze;

locazione di attrezzature per la raccolta quali cassoni scarrabili da 25-30 mc e cassoni scarrabili da 8-10 mc presso i Centri di Raccolta, magazzini comunali e Grandi Utenze assimilate. Le attrezzature da locare, i Centri di Raccolta e le grandi Utenze, sono elencate negli allegati al presente Accordo Quadro.

Articolo 2 (Oggetto) in caso LOTTO nr. 2

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporto di rifiuto urbano conferito in forma differenziata presso i centri di raccolta e presso alcune grandi utenze del bacino Geofor S.p.A.

In particolare l'Accordo Quadro ha ad oggetto le seguenti attività:

Carico - con automezzo dotato di gru e benna a polipo - dei rifiuti solidi urbani conferiti in maniera differenziata all'interno di stalli presso Centri di Raccolta o grandi utenze assimilate del

Bacino di utenza Geofor Spa con successivo trasporto agli impianti di trattamento di Geofor Spa di Pontedera;

I Centri di raccolta e le Grandi utenze di Geofor sono elencati negli allegati al presente Accordo Quadro.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo Quadro)

3.1 L'Accordo ha durata di 24 (*ventiquattro*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento) o, distintamente per il singolo lotto, al raggiungimento dell'importo contrattuale derivante dal ribasso offerto in sede di gara, se raggiunto prima dei 24 mesi (fatto salvo il ricorso al quinto d'obbligo).

LOTTO 1: € _____

LOTTO 2: € _____

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Le Parti si danno atto e accettano che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché Retiambiente S.p.A. espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi. In tal caso l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore nell'espletamento dei servizi e l'Appaltatore uscente avrà diritto al riconoscimento esclusivamente degli importi ad esso dovuti per i servizi effettivamente effettuati fino alla data di subentro;

L'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, altresì allorché la Stazione appaltante adotti scelte organizzative diverse per l'esecuzione del servizio ivi compresa l'esecuzione in proprio dello stesso.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla

normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 (Proroga)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. o da Retiambiente per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 10 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.

Articolo 5 (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e comunque prima dell'inizio dei servizi, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Articolo 8 (Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:_____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023 è il Responsabile del settore Servizi Ambientali sig. Simone Pucci, giusta delibera del CDA del 31/07/2023.

9.2 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig._____

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

**PARTE II SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA'
OPERATIVE**

Articolo 10 (Programmazione del servizio)

10.1 Geofor Spa comunica all'Appaltatore, generalmente entro il venerdì di ogni settimana tramite posta elettronica all'indirizzo _____ o altro strumento informatico, che la scrivente si dovesse dotare, il programma settimanale di massima con il numero dei viaggi previsti per ciascun giorno della settimana successiva, indicando dove possibile la tipologia di servizio e il luogo di prelievo.

10.2 Geofor s.p.a. in caso di necessità può comunicare all'Appaltatore per il giorno successivo la variazione di servizio o la richiesta di viaggi supplementari, comunicando cambio del luogo di prelievo, tipo di rifiuto, incremento o diminuzione del numero dei viaggi previsti nella misura consentita del 30% di quanto programmato. L'Appaltatore è tenuto ad eseguirli senza che ciò costituisca pretesa o richiesta di alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso tranne quello dovuto per il servizio.

10.3 L'Appaltatore si obbliga ad espletare le operazioni di caricamento e/o movimentazione presso i Centri di Raccolta dal lunedì al sabato preferibilmente in orario di chiusura al pubblico del Centro di raccolta e comunque nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 19.30, e comunque in orario di apertura di altri punti di prelievo quali le Grandi Utenze.

SOLO PER IL LOTTO NR1: Articolo 11 (Tipologia delle attrezzature)

La tipologia di attrezzatura riguardante il lotto nr 1, trasporto di rifiuto urbano conferito in forma differenziata presso i centri di raccolta e presso alcune grandi utenze del bacino Geofor S.p.A., di proprietà della stazione Appaltante, è costituita da cassoni e press container, di lunghezza 6200/7200 mm.

Per la tipologia di attrezzatura in locazione i ~~Per~~ cassoni da 25/30 mc e la lunghezza può essere di 5.850/6.200 mm, mentre i cassoni scarrabili da 8/10 mc non devono avere lunghezza inferiore a 3.000 mm e devono avere un sistema di copertura fisso (esempio coperchio rigido richiudibile).

Tutte le attrezzature aperte devono essere dotate di sistema di copertura per evitare la dispersione di materiali in fase di trasporto

Articolo 12 (Manutenzioni ed interventi di ripristino sulle attrezzature fornite in locazione)

12.1 L'Appaltatore si obbliga a fornire in locazione attrezzature rispondenti alla normativa vigente in tema di sicurezza a garanzia degli utilizzatori e di terzi, dotate di ogni dispositivo prescritto dalle vigenti disposizioni di legge e certificati CE, secondo quanto previsto dalla normativa macchine. Il fornitore deve garantire la piena e continua funzionalità delle attrezzature anche attraverso interventi di sostituzione, riparazione e/o manutenzione straordinaria delle attrezzature a seguito di chiamata da parte della Committente entro un tempo massimo di 24 ore dalla richiesta di intervento.

Articolo 13 (Caricamento dei rifiuti ed automezzi utilizzati per il trasporto)

13.1 L'Appaltatore si obbliga al trasporto dei rifiuti con automezzi, presse o cassoni aventi efficace tenuta contro lo sversamento accidentale di reflui e comunque dotati di sistema di copertura per evitare la dispersione di materiali durante il trasporto su strada pubblica, nonché dotati delle idonee autorizzazioni, omologazioni e revisioni.

13.2 Nel caso di carico di rifiuto a terra con gru con benna a polipo, l'Appaltatore deve garantire un peso minimo per ciascun viaggio, rapportato alla volumetria del cassone utilizzato per il servizio, nel rispetto delle seguenti densità:

Legno 100 kg/mc

Verde 160 Kg/mc

Ingombranti 90 kg/mc

13.3 Nel caso di carico di rifiuto a terra con gru con benna a polipo, l'Appaltatore deve inoltre garantire, ove possibile, la completa rimozione del materiale, provvedendo alla risistemazione della postazione per un agevole conferimento da parte degli utenti.

Articolo 14 (Modulistica di sistema)

14.1 L'Appaltatore deve utilizzare per ciascun servizio l'apposita modulistica di sistema predisposta da Geofor Spa da ritrasmettere a fine della giornata di lavoro, compilata in ogni parte,

all'indirizzo servizi@geofor.it. Nel caso di conferimento presso impianti terzi, il trasportatore potrà decidere di utilizzare, oltre alla modulistica di sistema fornita da Geofor Spa, anche un formulario di identificazione rifiuti, che deve comunque essere trasmesso in copia elettronica alla fine del turno di servizio al medesimo indirizzo di posta elettronica.

Articolo 15 (Trasporto dei rifiuti e conferimento per il trattamento)

15.1 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. L'Appaltatore è l'unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.

15.2 Nel caso di utilizzo di formulario, l'Appaltatore deve occuparsi della completa compilazione dei formulari. Entro 48 ore (festivi esclusi) dal conferimento del rifiuto all'impianto di destinazione diverso da Geofor, l'Appaltatore deve trasmettere una copia del formulario di identificazione rifiuto all'Ufficio Pesa di Geofor spa al seguente indirizzo mail [●] debitamente redatto, firmato e timbrato dall'impianto di destinazione, attestante il peso riscontrato a destino e l'avvenuta accettazione del materiale conferito. In caso di mancato invio di detta documentazione oltre il termine previsto, Geofor applica una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

15.3 Nei casi di cui al precedente punto, entro i termini previsti dalla normativa vigente l'Appaltatore deve far pervenire a Geofor S.p.A. l'originale del formulario di identificazione del rifiuto debitamente redatta, firmata e timbrata dall'impianto di destinazione. In caso di omessa consegna del predetto documento, o di consegna di documento incompleto o irregolare, Geofor S.p.A. applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni documento e procede alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il mancato invio o l'invio di detto documento incompleto o irregolare comporta l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi dal conseguente pagamento nei termini di cui al successivo art. 29 (pagamenti) del rifiuto caricato e trasportato; il tal caso il pagamento è effettuato il mese successivo alla ricezione della quarta copia originale.

15.4 Tutti automezzi dell'Appaltatore adibiti al trasporto del rifiuto abbiano a bordo devono avere a bordo:

- (se dovuto) formulario di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe B o superiore per i codici EER trasportati

15.5 Geofor S.p.A., tramite i propri responsabili tecnici e preposti, può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per accertare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

15.6 In caso di sversamenti di reflui o in caso di guasti che comportino la fuoriuscita o dispersione sul suolo di fluidi oleosi e/o carburanti è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al ripristino immediato a sua cura e spese.

Articolo 16 (Flotta del trasportatore)

16.1 Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga a trasmettere tramite PEC a Geofor S.p.A. l'elenco mezzi autorizzati ed iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed utilizzati nel servizio.

16.2 L'Appaltatore deve comunicare per PEC a Geofor s.p.a. almeno 72 ore (esclusi i festivi) prima del loro impiego ogni e qualsiasi variazione o integrazione dell'elenco di cui al punto precedente.

16.3 L'Appaltatore dà atto che non possono accedere agli impianti automezzi che non siano compresi nell'elenco di cui ai punti precedenti.

16.4 L'Appaltatore si obbliga al lavaggio dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Articolo 17 (Verifiche e controlli sui servizi)

17.1 Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 18 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

18.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 19 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

19.1 L'Appaltatore si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 21 e 22 del presente Accordo quadro.

Articolo 20 (Subappalto)

20.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

20.2 Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

20.3 L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:

- 1) copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, contenente l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - 2) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - 3) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

20.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21 (Inadempimenti e penali)

21.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

21.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio di trasporto rispetto all'ora e al giorno programmato, fermo restando che le operazioni devono rispettare la cronologia di quanto programmato, non è applicata alcuna penale a condizione che lo stesso sia recuperato ed erogato entro il giorno programmato;
- b) In caso di non esecuzione del trasporto è applicata la penale pari al 100% del prezzo del servizio;
- c) In caso di mancato funzionamento delle attrezzature e mancato intervento di ripristino/sostituzione verrà applicata una penale forfettaria di € 300,00 (euro trecento)
- d) In caso di omessa comunicazione via PEC a Geofor S.p.A. entro 48 ore (esclusi i festivi) della sospensione o della revoca o comunque di qualsiasi altro provvedimento (autorizzazioni, omologazioni e revisioni ecc.) che incida sulla regolare esecuzione del

contratto così come dallo stesso disciplinata, è applicata la penale fino ad un massimo di € 15.000,00.

- e) in caso di ritardata trasmissione dell'Elenco mezzi autorizzati ed iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed utilizzati nel servizio oltre il termine all'art. 16 comma 1, si applica una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
- f) Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 13.3 si applica una penale di € 100,00 per ogni evento;
- g) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

21.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

21.4 In caso temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione

21.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

21.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 22 (Risoluzione)

22.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nei seguenti casi:

- a) sospensione, revoca o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i.;
- b) sospensione, revoca o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo;
- e) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- f) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- g) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli art. 24 e 25 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- k) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- l) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- m) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- n) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- o) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- p) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- q) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

22.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

22.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

22.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 23 (Recesso)

23.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

23.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto)

24.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

24.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 25 (Cessione del credito)

25.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 26 (Invalidità parziale)

26.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 27 (Responsabilità dell'Appaltatore)

27.1 L'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor S.p.A. di Pontedera (PI).

27.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'Appaltatore affinché lo Stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

27.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni,

attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

Articolo 28 (Modifiche al contratto)

28.1 Il contratto può essere modificato ai sensi del c.1 dell'art.120 del D.Lgs 36/2023 senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- apertura di nuovi Centri di raccolta/nuove Grandi Utenze nel bacino geografico servito da Geofor (non dà luogo a revisione del prezzo);
- variazioni delle piattaforme di stoccaggio e/o selezione (dà luogo a revisione del prezzo solo nel caso ci siano punti di destinazione del rifiuto esterni all'area Geografica dell'appalto originario);
- Estensione del servizio in relazione a eventi non prevedibili.

28.2 La Stazione appaltante si riserva altresì di esercitare la facoltà prevista dall'art. 120 c.9 del D.Lgs 36/2023 c.d. "quinto d'obbligo".

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 29 (Corrispettivo)

29.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i prezzi derivanti dal ribasso unico offerto dall'Appaltatore sui prezzi posti a base di gara.

L'Appaltatore emette mensilmente la fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi

Articolo 30 (Revisione del prezzo)

30.1 Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo l'adeguamento dello stesso in base alle previsioni dell'art. 60 c.3 lett. b) del D.lgs 36/2023.

Tale revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal RUP nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte dell'appaltatore.

Tale richiesta dovrà essere effettuata entro i primi due mesi dell'anno successivo (dopo 12 mesi...quindi in caso di rinnovo). La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento.

La rivalutazione avrà come riferimento la somma dei seguenti incrementi:

- l'indice ISTAT - FOI secondo le variazioni annuali del medesimo indice per un peso percentuale sul prezzo contrattuale stimato pari al 65%
- l'incidenza del costo del carburante per un peso percentuale sul prezzo contrattuale stimato pari al 35% del prezzo del trasporto. L'incidenza del carburante è definita come la variazione media percentuale del costo del carburante Diesel prendendo a riferimento i dati medi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In definitiva il prezzo medesimo verrà così definito:

$P_i \text{ aggiornato} = P_i \text{ anno precedente} \times (1 + (0,65 \times \text{Var ISTAT-FOI} + 0,35 \times \text{Var media\% del gasolio}))$

30.2 La richiesta di revisione dei corrispettivi da parte dell'affidatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente approvata a seguito di istruttoria. La revisione dei prezzi unitari comporterà il conseguente aggiornamento del corrispettivo complessivo, come risultante dagli esiti di gara.

Articolo 31 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

31.1 L'Appaltatore emette fattura mensile per i servizi svolti durante il mese di riferimento. Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

L'Appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): XXXXXXXXX.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'Appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

31.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 6.

31.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

31.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

31.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza deve essere effettuato in base all'effettiva messa in opera degli apprestamenti/attrezzature/presidi del periodo di analisi. Più specificatamente il pagamento avviene in rate mensili di pari importo.

31.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

31.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.

31.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: _____

Articolo 32 (Cauzione Definitiva)

32.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 emessa da xxxxxxxx nr. xxxxxxxx che si allega (vd. Alleg. 5)

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

32.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

32.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

32.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

32.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 33 (Polizza Assicurativa)

33.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

33.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € 3.000.000,00;
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.

33.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.

33.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

33.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (Clausola 231)

34.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di

reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;

- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 35 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

35.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

35.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

35.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

35.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 36 (Domicilio contrattuale)

36.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 37 (Riservatezza)

37.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

37.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

37.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

37.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 38 (Trattamento dei dati personali)

38.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 39 (Foro competente)

39.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 40 (Spese)

40.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 41 (Interpretazione del presente contratto)

41.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

41.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

41.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 42 (Norme di rinvio)

42.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 6 (Personale), 21 (penali), 22

(risoluzione del contratto), 23 (recesso), 24 (divieto di cessione del contratto), 31 (Pagamenti), 39 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.